

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 Del 30-06-2021

Adunanza Straordinaria Prima convocazione – sessione Straordinaria

OGGETTO: Presa d'atto P.E.F. rifiuti anno 2021 e relative tariffe TARI per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

TORRE RENATO	SINDACO	Presente
ROSSI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PUGNI ESTER	CONSIGLIERE	Presente
BERTARELLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PERINI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHESI LAURA	CONSIGLIERE	Assente
SILENZI ISABELLA	CONSIGLIERE	Assente
BOSELLI CELESTE	CONSIGLIERE	Presente
COVATI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
BERTUZZI LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
REPETTI ADELE	CONSIGLIERE	Presente

Ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA ELENA MEZZADRI, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. RENATO TORRE, in qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Presa d'atto P.E.F. rifiuti anno 2021 e relative tariffe TARI anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. »;

PRESO ATTO che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

RICHIAMATE le deliberazioni dell’ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all’art. 6, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e

delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. »;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. » ;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

CONSIDERATO con delibera del Consiglio d'Ambito n. CAMB/2021/24 del 7 giugno 2021 Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza comprendente il PEF del Comune di COLI;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 170.239,65 che il comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 18/12/2020 con la quale questo comune approvava il PEF 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

CONSIDERATO che

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi euro 170.239,65 e comprende i costi fissi, pari al 63,62.% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 36,38%;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti, che di seguito si riportano;

RITENUTO, pertanto, di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Utenze domestiche

n.	Componenti nucleo familiare	KA nord < 5000 abitanti	KB minimo	KB massimo	KB medio	KB Ad hoc
----	-----------------------------	----------------------------	--------------	---------------	-------------	--------------

1	Famiglie con componente	1	0,84	0,60	1,00	0,80	
2	Famiglie con componenti	2	0,98	1,40	1,80	1,60	
3	Famiglie con componenti	3	1,08	1,80	2,30	2,05	
4	Famiglie con componenti	4	1,16	2,20	3,00	2,60	
5	Famiglie con componenti	5	1,24	2,90	3,60	3,25	
6	Famiglie con 6 più componenti		1,30	3,40	4,10	3,75	
7	Non residenti o locali tenuti a disposizione		1,08	1,80	2,30	2,05	

Note: coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Utenze non domestiche

n.	Categorie	KC nord < 5000 abitanti				KD nord < 5000 abitanti			
		Min.	Max	Medio	Ad hoc	Min.	Max	Medio	Ad hoc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,42		2,60	4,20	3,40	
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,74		5,51	6,55	6,03	
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,51		3,11	5,20	4,16	
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,37		2,50	3,55	3,03	
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,20		8,79	10,93	9,86	
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,86		6,55	7,49	7,02	
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,98		7,82	8,19	8,01	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,07		8,21	9,30	8,76	
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,57		4,50	4,78	4,64	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,99		7,11	9,12	8,12	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,30		8,80	12,45	10,63	
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04	0,88		5,90	8,50	7,20	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04		7,55	9,48	8,52	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,67		3,50	7,50	5,50	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82		4,50	8,92	6,71	

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	6,13		39,67	60,88	50,28	
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	4,96		29,82	51,47	40,65	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,07		14,43	19,55	16,99	
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08		12,59	21,41	17,00	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	8,25		49,72	85,60	67,66	
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,34		8,56	13,45	11,01	

Note:

- 1) coefficiente KC - per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche
 - 2) coefficiente KD - per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
- Produzione Kg./mq.

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

CONSIDERATO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Piacenza nella misura del 5% ;

VISTO il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 08 del 26/03/2014, e richiamati in particolare l'art. 10 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli artt. 20 e seguenti, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla presa d'atto formale del PEF 2021, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e all'approvazione delle tariffe della TARI;

APERTA la discussione, intervengono:

- il consigliere Covati il quale fa notare che si poteva prevedere un abbattimento delle tariffe per le attività produttive che sono rimaste chiuse a causa dell'emergenza COVID. Anticipa il voto contrario;
- il consigliere Repetti si dichiara d'accordo con quanto dichiarato dal consigliere Covati, soprattutto per quel che riguarda i bar e i ristoranti. Perciò chiede che le tariffe di questi esercizi commerciali vengano ridotte;
- il consigliere Pugni: osserva che ridurre le tariffe per gli utenti non domestici avrebbe significato aumentare quelle per le utenze domestiche, in quanto il PEF deve essere sempre in pareggio;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ex art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 contrario (sig. Covati), espressi in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di prendere atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza comprendente il PEF del Comune di COLI approvato dal Consiglio d'Ambito con atto n. CAMB/2021/24 del 7 giugno 2021;
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
- 3) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE							
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA Euro/m2	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza	QUOTA VARIABILE per PERSONA Euro/ Persona
	n	m2	Ka	Kb			
			Nord				
Famiglie di 1 componente	233	32.469,58	0,84	0,60	0,542430	16,474	16,47
Famiglie di 1 componente non residenti	109	5.531,07	0,84	0,60	0,542430	16,474	16,47
Famiglie di 2 componenti	101	15.284,40	0,98	1,40	0,632835	38,441	19,22
Famiglie di 2 componenti non residenti	111	7.747,00	0,98	1,40	0,632835	38,441	19,22
Famiglie di 3 componenti	52	7.493,90	1,08	1,80	0,697410	49,430	16,48
Famiglie di 3 componenti non residenti	255	23.508,89	1,08	1,80	0,697410	49,430	16,48
Famiglie di 4 componenti	18	2.893,40	1,16	2,20	0,749069	60,410	15,10
Famiglie di 4 componenti non residenti	146	19.365,27	1,16	2,20	0,749069	60,410	15,10
Famiglie di 5 componenti	1	181,00	1,24	2,90	0,800729	79,630	15,93
Famiglie di 5 componenti non residenti	72	12.024,15	1,24	2,90	0,800729	79,630	15,93
Famiglie di 6 o più componenti	4	947,00	1,30	3,40	0,839474	93,360	15,56
Famiglie di 6 o più componenti non residenti	48	12.383,65	1,30	3,40	0,839474	93,360	15,56
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0		1,08	1,80	0,000000	-	0
Superfici domestiche accessorie	112	5.591,38	0,84	1,80	0,542430	49,430	
Totale	1.262	145.420,69		Media	1,190332	Media	30,33

TARiffe UTENZE NON DOMESTICHE										
	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		Quota fissa Euro/m ²	Quota variabile Euro/m ²	Totale Euro/m ²
		n	m ²	Coef	0	Coef	0		Q _{uv} *K _d	Q _F +Q _V
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	14,00	max	0,51	max	4,20	0,398244	0,253546	0,651790
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	4.681,10	max	0,80	max	6,55	0,624697	0,395411	1,020108
3	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,491949	0,313914	0,805863
4	Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,43	max	3,55	0,335774	0,214307	0,550081
5	Alberghi con ristorante	5	1.222,12	max	1,33	max	10,93	1,038558	0,659824	1,698382
6	Alberghi senza ristorante	1	250,00	max	0,91	max	7,49	0,710593	0,452157	1,162750
7	Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19	0,780871	0,494415	1,275286
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8	418,32	max	1,13	max	9,30	0,882384	0,561424	0,741465
9	Banche ed istituti di credito	1	20,42	max	0,58	max	4,78	0,452905	0,288560	1,443808
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1	38,00	max	1,11	max	9,12	0,866767	0,550557	1,417324
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	88,60	max	1,52	max	12,45	1,186924	0,751583	1,938507
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	11	2.185,40	max	1,04	max	8,50	0,812106	0,513129	1,325235
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	479,00	max	1,16	max	9,48	0,905810	0,572290	1,478100
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1	100,00	max	0,91	max	7,50	0,710593	0,452761	1,163354
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	-	-	max	1,09	max	8,92	0,851149	0,538484	1,389633
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2	385,00	min	4,84	min	39,67	3,779415	2,394803	6,174218
17	Bar, caffè, pasticceria	5	522,00	min	3,64	min	29,82	2,842370	1,800177	4,642547
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	46,00	max	2,38	max	19,55	1,858473	1,180197	3,038670
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5	311,00	max	2,61	max	21,41	2,038073	1,292481	3,330554
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	-	-	min	6,06	min	49,72	4,732078	3,001503	7,733581
21	Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	1,280628	0,811951	2,092579
22	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
	Totale	50	10.760,96							

- 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Piacenza;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 contrario (sig. Covati), espressi in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL.

..

PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 30-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to CIOTTI MARILENA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 30-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to CIOTTI MARILENA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DR. RENATO TORRE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ELENA MEZZADRI

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO E SUL SITO WEB DEL COMUNE DI COLI, accessibile al pubblico, DAL 28-07-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

ATTESTA
IL MESSO COMUNALE
F.to GIOVANNI ROSSI

CERTIFICA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ELENA MEZZADRI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Coli lì 28-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA MEZZADRI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, D. L.vo 267/2000

Coli lì, 28-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ELENA MEZZADRI